

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1364-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dalla 9ª Commissione permanente — Agricoltura —
nella seduta del 9 aprile 1974) degli articoli 3 e 4

dal

disegno di legge n. 1364

(« Norme in materia di enfiteusi »)

d'iniziativa dei senatori CIPOLLA, CHIAROMONTE, DEL PACE, ARTIOLI, DI BENE-
DETTO, PELLEGRINO, PISCITELLO, COLAJANNI, ZAVATTINI, GADALETA, MARI,
POERIO, PIRASTU e ZICCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1973

Norme aggiuntive ed interpretative
in materia di enfiteusi

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano anche ai contratti verbali o scritti ed ai rapporti anche di natura associativa, di colonia o di affitto con clausola migliorataria, ed in tutti quei casi in cui il colono, l'affittuario, il concessionario od un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria ed agraria di qualunque tipo che interessino almeno il 20 per cento della superficie del fondo se si tratta di trasformazioni arboree od arbustive, o di opere di irrigazione o che negli altri casi abbiano determinato un aumento di valore del fondo di almeno il 20 per cento ».

Art. 2.

Nei casi previsti dall'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, e dal precedente articolo il diritto di affrancazione può essere esercitato dopo 15 anni dalla costituzione del rapporto.